

Allegato A)
alla delibera del consiglio comunale
n. 38 dd. 18.11.2002

Norme di attuazione

Articoli:

- Articolo 1 Contenuti e fonti normative
- Articolo 2 Obiettivi
- Articolo 3 Tipologie di strutture distributive
- Articolo 4 Settori merceologici
- Articolo 5 Esercizi di vendita
- Articolo 6 Superficie di vendita
- Articolo 7 Apertura di medie strutture di vendita
- Articolo 8 Ampliamenti di superficie
- Articolo 9 Trasferimenti
- Articolo 10 Concentrazioni
- Articolo 11 Ampliamenti merceologici
- Articolo 12 Variazioni di settore merceologico
- Articolo 13 Centri commerciali al dettaglio
- Articolo 14 Progetti di qualificazione della rete commerciale dei centri storici
- Articolo 15 Periodo di efficacia dei criteri comunali
- Articolo 16 Modifiche e/o integrazioni

Articolo 1 Contenuti e fonti normative

1. Le presenti disposizioni sono volte a disciplinare il rilascio di autorizzazioni per l'apertura, l'ampliamento, il trasferimento, la concentrazione, la variazione e l'aggiunta di settore merceologico di medie strutture di vendita in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3 e all'articolo 8, comma 2 della legge provinciale 8 maggio 2000 n.4 "Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento" ed agli "Indirizzi generali per l'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita" approvati dalla Giunta Provinciale con deliberazione n.339 di data 16 febbraio 2001 e successive modificazioni.

2. La disciplina contenuta nei successivi articoli delle presenti disposizioni si intende regolata dalle seguenti fonti normative e relative integrazioni e/o modificazioni:
 - a) legge provinciale 8 maggio 2000 n.4 "Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento" (di seguito denominata "legge provinciale");
 - b) dal Regolamento di esecuzione della legge provinciale di cui alla precedente lettera a), emanato con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n.32-50/Leg. di data 18 dicembre 2000, modificato con D.P.G.P. n.15-105/Leg. di data 1 luglio 2002 (di seguito denominato "regolamento di esecuzione della legge");
 - c) dalle deliberazioni della Giunta Provinciale n.339 e n.340 di data 16 febbraio 2001 concernenti rispettivamente gli "Indirizzi generali per l'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita" ed i "Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale", modificate con deliberazione della Giunta Provinciale n.1528 di data 5 luglio 2002.

Articolo 2

Obiettivi

1. Nell'adottare conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 della legge provinciale i Criteri per l'insediamento sul proprio territorio delle medie strutture di vendita, il Comune intende perseguire i seguenti obiettivi:
 - a) promuovere un equilibrato sviluppo delle medie strutture di vendita allo scopo di contribuire allo sviluppo di un'offerta efficiente e articolata, suscettibile di proporre ai consumatori una adeguata possibilità di scelta;
 - b) favorire la presenza e lo sviluppo delle medie imprese commerciali, anche in considerazione del ruolo da queste svolto sotto il profilo dell'occupazione di manodopera locale.

Articolo 3

Tipologie di strutture distributive

1. Conformemente a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1 della legge provinciale e dalle disposizioni recate dall'articolo 4 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 339 di data 16 febbraio 2001, sono da intendersi:
 - a) per esercizi di vicinato le strutture di vendita al dettaglio con superficie non superiore a 100 m²;
 - b) per medie strutture di vendita gli esercizi per la vendita al dettaglio con superficie superiore a quella di vicinato e fino a 400 m²;
 - c) per grandi strutture di vendita gli esercizi per la vendita al dettaglio con superficie superiore a quella prevista per le medie strutture di vendita;
 - d) per centro commerciale al dettaglio una grande struttura di vendita nella quale più esercizi sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, secondo quanto specificato al successivo articolo 13.

Articolo 4 Settori merceologici

1. Conformemente a quanto stabilito dall'articolo 7 della legge provinciale e dalle disposizioni recate dall'articolo 4 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 339 di data 16 febbraio 2001, l'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici:
 - a) settore alimentare (vendita di soli prodotti alimentari);
 - b) settore non alimentare (vendita di soli prodotti non alimentari);
 - c) settore misto (vendita congiunta di prodotti alimentari e non alimentari).

2. L'attività commerciale può essere esercitata, oltre che con riferimento ai settori merceologici di cui al comma 1, anche con l'utilizzazione delle tabelle speciali riservate ai titolari di farmacie, di rivendite di generi di monopolio e di impianti di distribuzione automatica di carburanti di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione della legge.

Articolo 5 Esercizi di vendita

1. Per esercizio di vendita al dettaglio, come definito dall'articolo 13 comma 1 e seguenti del regolamento di esecuzione della legge deve intendersi il locale o complesso di locali nei quali si svolge detta attività, costituito da una unità immobiliare autonoma, fisicamente separata da altre unità immobiliari contigue mediante pareti stabilmente chiuse su tutti i lati, dal pavimento al soffitto o controsoffitto.
2. Qualora l'esercizio di vendita al dettaglio risulti costituito da più locali, fra gli stessi deve sussistere un collegamento diretto tale da consentire l'agevole transito del pubblico mediante atri o corridoi, mentre nel caso di locali situati su piani diversi il collegamento diretto deve essere assicurato a mezzo di scale.
3. Qualora più esercizi di vendita al dettaglio siano ubicati nel medesimo fabbricato, ciascuno di questi deve essere dotato di accesso e servizio cassa autonomi, nonché essere fisicamente separato dagli altri esercizi mediante pareti stabili dal pavimento al soffitto o controsoffitto.
4. E' consentito l'esercizio congiunto negli stessi locali del commercio al dettaglio e all'ingrosso, nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, comprese quelle relative alle destinazioni d'uso, limitatamente alle seguenti categorie di prodotti: macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato; materiale elettrico; colori e vernici, carte da parati; ferramenta ed utensileria; articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici; articoli per riscaldamento; strumenti scientifici e di misura; macchine ed attrezzature per ufficio; auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio; combustibili; materiali per l'edilizia; legnami.
5. L'esercizio congiunto negli stessi locali delle attività di commercio al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande o dell'attività artigianale è consentito subordinatamente al rispetto della disciplina prevista per detti settori, delle norme igienico - sanitarie e di quelle urbanistico - edilizie, ivi comprese quelle sulle destinazioni d'uso e sugli spazi minimi di parcheggio.
6. Il titolare di un esercizio di vendita al dettaglio organizzato su più reparti può affidare in gestione uno o più di tali reparti a un soggetto in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6 della legge provinciale dandone preventiva comunicazione al comune e secondo quanto recato dall'articolo 13, comma 7 del regolamento di esecuzione della legge.

Articolo 6 Superficie di vendita

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 15 del regolamento di esecuzione della legge per superficie di vendita si intende l'area destinata alla esposizione e vendita delle merci al pubblico, ivi compresa quella destinata alla sosta e transito del pubblico all'interno dell'esercizio.
2. Nella superficie di vendita è compresa quella destinata ad uffici aperti al pubblico e quella occupata da banchi, scaffalature, armadi, box e da contenitori, impianti ed attrezzature in genere.
3. Rientrano nella superficie di vendita gli spazi compresi fra le casse e l'entrata dell'esercizio e gli eventuali soppalchi, mentre sono esclusi i servizi igienici, le scale ed i giroscale interni nonché i volumi tecnici quali ascensori, cavedi, locali per impianti termici ed idraulici.
4. Dalla superficie di vendita è esclusa quella destinata a magazzini, depositi o locali di lavorazione, i quali devono essere separati dai locali di vendita per mezzo di pareti o divisorie stabilmente fissate al suolo. E' altresì esclusa quella destinata ad uffici la cui destinazione d'uso non ne consenta l'utilizzazione come locali di esposizione e vendita al pubblico.
5. Nei locali non compresi nella superficie di vendita non è consentito l'accesso al pubblico.
6. Negli esercizi del settore alimentare o misto è considerata superficie di vendita l'area retrostante i banchi di vendita, utilizzata per il taglio e confezionamento di prodotti alimentari, mentre è esclusa l'area utilizzata per la lavorazione e il confezionamento in locali non accessibili al pubblico e separati da pareti stabilmente fissate al suolo.

Articolo 7 Apertura di medie strutture di vendita

1. L'apertura di nuove medie strutture di vendita del settore alimentare e/o misto è disciplinata tenendo conto del criterio dei limiti di sviluppo come previsto dall'articolo 5, comma 3 dell'allegato 1 alla deliberazione della Giunta Provinciale n.339 di data 16 febbraio 2001.
2. L'apertura di nuove medie strutture di vendita del settore non alimentare è disciplinata tenendo conto del criterio degli indici di densità come previsto dall'articolo 5, comma 2 dell'allegato 1 alla deliberazione della Giunta Provinciale n.339 di data 16 febbraio 2001.
3. Le aperture di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono autorizzate nel periodo di validità del presente atto entro i limiti di superficie autorizzabile (SA_{MSV}) indicati nell'allegato 1 alle presenti norme di attuazione.
4. Le autorizzazioni per l'apertura di nuove medie strutture di vendita non possono superare per ciascun esercizio commerciale il limite di 400 m² di superficie di vendita né risultare inferiori a 100,1 m².
5. Le quote di superficie di cui all'allegato 1 alle presenti norme che dovessero residuare per ciascun settore nel periodo di efficacia del presente atto non potranno essere utilizzate per l'apertura di nuove medie strutture di vendita del medesimo settore qualora risultino inferiori a 100,1 m² di superficie di vendita.
6. Qualora la superficie autorizzabile (SA_{MSV}) da subito individuata e comunque residua per il settore alimentare e/o misto risulti inferiore a 100,1 m², la stessa è automaticamente attribuita al settore non alimentare.
7. Non è consentito attingere per l'apertura di una singola media struttura di vendita alle superfici autorizzabili riferite a entrambi i settori.
8. La cessazione della attività di medie strutture di vendita o anche la riduzione delle relative superfici di vendita non produce effetto alcuno sulla consistenza della superficie autorizzabile (SA_{MSV}), fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 15, comma 4.

Articolo 8 Ampliamenti di superficie

1. Conformemente a quanto stabilito dall'articolo 12, commi 2 e 3 del regolamento di esecuzione, per ampliamento di un esercizio di vicinato si intende l'aumento della superficie di vendita dello stesso fino ai limiti massimi indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge, mentre per ampliamento di una media struttura di vendita si intende l'aumento della superficie di vendita dell'esercizio oltre i predetti limiti e fino ai limiti massimi indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge.
2. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4 dell'allegato 1 alla deliberazione della Giunta Provinciale n.339 di data 16 febbraio 2001, l'ampliamento della superficie di vendita delle medie strutture di vendita è autorizzato sulla base dei presenti Criteri e per ciascuna media struttura di vendita fino al limite massimo costituito dal raddoppio della superficie precedentemente autorizzata.
3. L'incremento della superficie entro il limite di cui al precedente comma 2 è usufruibile nell'arco di ciascun triennio decorrente dalla data di efficacia del presente provvedimento e può essere richiesto anche contestualmente all'attivazione di una nuova media struttura ottenuta secondo le previsioni dell'articolo 7 delle presenti norme. L'ampliamento autorizzato ai sensi del comma 2 è cumulabile, nel medesimo triennio, con l'eventuale ampliamento fruito dal medesimo esercizio in applicazione delle disposizioni integrative di cui all'allegato 1, articolo 13 della Delibera della Giunta Provinciale n.1528 di data 5 luglio 2002.
4. Le strutture di vendita che per effetto dell'ampliamento ottenuto entro i limiti disposti dal comma 2 abbiano oltrepassato la soglia prevista dall'articolo 2 comma 1 lettera b) della legge provinciale non possono in seguito beneficiare di altri ampliamenti per almeno tre anni.
5. Come previsto dall'articolo 5, comma 6 dell'allegato 1 alla deliberazione della Giunta Provinciale n.339 di data 16 febbraio 2001 è consentito l'ampliamento della superficie degli esercizi di vicinato finalizzato alla attivazione di una media struttura di vendita alle seguenti condizioni:
 - a) l'esercizio oggetto di ampliamento deve risultare esistente alla data del 24 maggio 2000;
 - b) l'ampliamento di superficie è ammesso fino al raddoppio del limite previsto dall'articolo 2 comma 1 lettera a) della legge;
 - c) la nuova media struttura così attivata non potrà essere successivamente ampliata o concentrata per almeno tre anni decorrenti dalla autorizzazione all'ampliamento.

Articolo 9 Trasferimenti

1. Per trasferimento di un esercizio si intende lo spostamento dell'attività commerciale all'interno dello stesso comune in altri locali di una diversa via o piazza o di un diverso edificio o di una diversa unità immobiliare dello stesso edificio.
2. Il trasferimento di sede di medie strutture di vendita è autorizzato esclusivamente nell'ambito del territorio comunale ed è sottoposto al rispetto dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale approvati ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, della legge provinciale.
3. Qualora il trasferimento di sede sia richiesto contestualmente all'ampliamento di superficie e/o alla concentrazione, la relativa istruttoria è attuata tenendo conto delle previsioni di cui agli 8 e 10 delle presenti norme.

Articolo 10 Concentrazioni

1. Conformemente a quanto stabilito dall'articolo 12, comma 6 del regolamento di esecuzione della legge, per concentrazione si intende l'aggregazione fisica di due o più esercizi o strutture di vendita. Qualora l'aggregazione sia attuata fra esercizi o strutture fisicamente contigui può essere definita anche con il termine di accorpamento.

2. La concentrazione fra medie strutture di vendita come descritta al precedente comma 1 è autorizzabile alle seguenti condizioni:
 - a) la concentrazione è ammessa esclusivamente fra medie strutture di vendita attivate da almeno tre anni alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni;
 - b) non è consentito il cumulo fra gli ampliamenti di superficie concessi ai sensi del precedente articolo 8 e la concentrazione di cui al presente articolo;
 - c) la nuova struttura non potrà avere una superficie di vendita superiore alla somma delle superfici di vendita degli esercizi preesistenti e in ogni caso non potrà eccedere il limite di 400 m²;
 - d) la concentrazione comporta l'impegno di reimpiegare il personale dipendente degli esercizi da concentrare; detto impegno sarà assunto mediante apposita convenzione da stipulare fra il comune e l'impresa che attua la concentrazione e da sottoporre al visto del Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento.

3. Non è ammessa la concentrazione di esercizi di vicinato finalizzata alla attivazione di nuove medie strutture di vendita.

Articolo 11
Ampliamenti merceologici

1. L'estensione di settore merceologico con l'aggiunta del settore non alimentare a quello alimentare o viceversa è consentita esclusivamente mediante la concentrazione con altra media struttura di vendita di diverso settore merceologico, da autorizzare alle condizioni previste nel precedente articolo 10.

Articolo 12 **Variazioni di settore merceologico**

1. La variazione del settore merceologico, finalizzata a sostituire il settore alimentare con quello non alimentare o viceversa, è considerata quale apertura di un nuovo esercizio e sarà pertanto disciplinata secondo i criteri previsti dal precedente articolo 7.
2. La variazione comporta la rinuncia alla autorizzazione e l'inoltro di una domanda di apertura di una media struttura appartenente ad un diverso settore merceologico.
3. La variazione non può essere richiesta qualora l'autorizzazione precedente fosse riferita ad entrambi i settori merceologici o al settore alimentare/misto.

Articolo 13

Centri commerciali al dettaglio

1. In relazione alla definizione di centro commerciale al dettaglio contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge provinciale quale grande struttura di vendita costituita da più esercizi inseriti in una struttura a destinazione specifica e che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, si intende:
 - a) per "struttura a destinazione specifica", una struttura edilizia anche fisicamente discontinua progettata in modo unitario, realizzata anche per lotti o a seguito della ristrutturazione di edifici esistenti, nella quale sia prevista l'attivazione di due o più esercizi di vendita al dettaglio;
 - b) per "infrastrutture comuni", i parcheggi pertinenziali e la viabilità di accesso alla struttura edilizia, comprese eventuali rampe di accesso ai singoli piani;
 - c) per "spazi di servizio gestiti unitariamente", tutti i locali e spazi coperti destinati alla sosta e al transito del pubblico all'interno o all'esterno della struttura edilizia nonché le aree a verde.
2. Nei centri commerciali al dettaglio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge la superficie di vendita è costituita dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi commerciali al dettaglio del centro.
3. L'autorizzazione riguardante l'apertura del centro commerciale al dettaglio, riferita alla superficie di vendita complessiva di cui al comma 2, è rilasciata dal Comune al soggetto promotore. Ai titolari dei singoli esercizi compresi nel centro sono rilasciate altrettante autorizzazioni, secondo l'articolazione previamente comunicata al comune dal titolare dell'autorizzazione per il centro commerciale.
4. L'eventuale cessazione della attività dei singoli esercizi è comunicata al comune dai rispettivi titolari di autorizzazione. La comunicazione è presentata al comune anche per la sostituzione di esercizi cessati con altri aventi la stessa superficie di vendita nonché per eventuali subingressi.
5. E' consentita, a parità di superficie di vendita complessiva del centro commerciale e a condizione che siano rispettate le norme urbanistico - edilizie, ivi comprese quelle sulle destinazioni d'uso, la modifica della collocazione interna di parte o di tutti gli esercizi situati all'interno del centro commerciale nonché l'aumento e la diminuzione delle relative superfici di vendita operata attraverso compensazioni reciproche delle superfici di vendita. Le predette modifiche sono consentite prescindendo dai limiti e criteri stabiliti dagli strumenti di programmazione di cui all'articolo 3, commi 1 e 3 della legge provinciale.
6. Per ampliamento di un centro commerciale si intende l'aggiunta di nuove porzioni immobiliari destinate all'aumento della superficie complessiva di vendita o la variazione della destinazione d'uso di locali esistenti per destinarli a superficie di vendita. L'ampliamento del centro commerciale è richiesto dal soggetto

titolare dell'autorizzazione del centro commerciale, indicando la ripartizione della nuova superficie di vendita fra i singoli esercizi ovvero, nel caso di aggiunta di nuovi esercizi, la diversa articolazione della superficie di vendita del centro commerciale. L'ampliamento è autorizzato dal comune entro i limiti e alle condizioni stabiliti dagli strumenti di programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3, commi 1 e 4 della legge provinciale e nel rispetto delle norme urbanistico - edilizie, ivi comprese quelle sulle destinazioni d'uso e sugli spazi minimi di parcheggio.

7. Il trasferimento di singoli esercizi dall'interno all'esterno del centro commerciale è consentito nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dagli strumenti di programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3, commi 1 e 4 della legge provinciale. In ogni caso la superficie di vendita che si rende disponibile per effetto del trasferimento può essere ripristinata esclusivamente mediante trasferimento di esercizi dall'esterno all'interno del centro commerciale, da attuare entro i termini previsti dall'articolo 19, comma 1, lettera a) della legge provinciale o attraverso l'apertura di nuovi esercizi da attivare in conformità con quanto previsto dall'articolo 8, comma 1 della legge e con gli strumenti di programmazione di cui all'articolo 3 della medesima. In caso contrario la superficie di vendita complessiva del centro commerciale è ridefinita dal comune operando una riduzione corrispondente alla superficie non ripristinata. In seguito alla riduzione della superficie, l'eventuale ampliamento del centro commerciale è consentito, entro i limiti previsti dagli strumenti di programmazione di cui all'articolo 3 della legge, sulla base della nuova superficie attribuita complessivamente al centro commerciale.
8. Le strutture di vendita al dettaglio aventi le caratteristiche di cui alla lettera a) del comma 1, ma che non dispongono di infrastrutture comuni o di spazi di servizio gestiti unitariamente, costituite da una pluralità esercizi commerciali al dettaglio la cui superficie di vendita corrisponda complessivamente a quella prevista dall'articolo 2 della legge provinciale per le grandi strutture di vendita, sono equiparate a queste ultime agli effetti dei requisiti e delle condizioni stabilite ai fini del loro insediamento dai criteri di programmazione urbanistica di cui all'articolo 3, comma 4 della legge provinciale.

Articolo 14**Progetti di qualificazione della rete commerciale dei centri storici**

1. Conformemente a quanto stabilito dall'articolo 28 della legge provinciale al fine di promuovere la rivitalizzazione degli insediamenti storici secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera e) della medesima, il comune può approvare un progetto di qualificazione della rete commerciale dei centri storici, anche di natura urbanistico - edilizia e trasportistica, volto alla riqualificazione ed allo sviluppo del tessuto commerciale, artigianale di servizio e della ricettività, nonché al rafforzamento della immagine e della identità urbana di queste aree.
2. Conformemente a quanto stabilito dall'articolo 7 comma 2 e seguenti della deliberazione della Giunta Provinciale n.340 di data 16 febbraio 2001, i progetti di qualificazione della rete commerciale riguardano porzioni del territorio comunale interessate dalla presenza di insediamenti commerciali che costituiscono veri e propri "centri commerciali naturali", cioè aree tradizionalmente vocate per le attività commerciali in quanto, per la presenza di una concentrazione di negozi, di una integrazione tra le varie merceologie, di tipologie distributive diversificate e molteplici attività artigianali e di servizio, rendono al consumatore un servizio completo. Detti progetti devono pertanto comprendere, oltre agli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa, anche le eventuali aree mercatali per l'attività di commercio su aree pubbliche, i pubblici esercizi, le attività turistico - ricettive e di intrattenimento e svago, e di artigianato di servizio.
3. I progetti di qualificazione della rete commerciale possono prevedere interventi a carattere strutturale, quali:
 - a) censimento delle "botteghe storiche";
 - b) riuso di contenitori esistenti per l'insediamento di nuove attività commerciali aventi funzione di "magnete" o il potenziamento di quelle esistenti;
 - c) creazione di parcheggi pubblici o privati multipiano o interrati;
 - d) rifacimento di illuminazione pubblica;
 - e) ripavimentazione di vie e piazze;
 - f) pedonalizzazione e moderazione del traffico;
 - g) ristrutturazione delle reti dei trasporti pubblici;
 - h) realizzazione di piantumazioni alberate ed aree da destinare a verde pubblico di livello locale;
 - i) realizzazione di opere di arredo urbano, tali da ottenere un miglioramento della visibilità, dell'identità e delle forme di richiamo del "luogo del commercio" considerato;
 - l) recupero di facciate dotate di valori storici e culturali;
 - m) recupero di immobili pubblici da adibire ad attività commerciali, paracommerciali e di servizio pubblico integrato;
 - n) recupero di piazze e spazi pubblici da destinare ad aree mercatali per l'attività di commercio su aree pubbliche o a luoghi di esposizioni, di mostre e di attività culturali a carattere periodico;
 - o) creazione di spazi polifunzionali destinati ad attività di intrattenimento e di svago.

4. Il Comune, sentito il parere delle associazioni delle imprese del commercio e dell'artigianato più rappresentative sul piano locale, recepisce mediante variante al P.R.G. i contenuti del progetto di qualificazione della rete commerciale, individuando uno specifico piano attuativo o di recupero tra i cui contenuti sarà previsto un apposito programma di attuazione che deve contenere, tra l'altro, l'indicazione dei tempi e delle modalità di realizzazione degli interventi, i soggetti pubblici e privati attori del progetto, il dettagliato piano finanziario.

Articolo 15

Periodo di efficacia dei criteri comunali

1. Il provvedimento di approvazione dei presenti criteri per l'insediamento sul territorio comunale delle medie strutture di vendita diviene efficace con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
2. Decorso il periodo di tre anni dalla data di efficacia dei presenti criteri, si procederà all'aggiornamento dei medesimi secondo quanto previsto dagli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali approvati dalla Giunta Provinciale e dagli eventuali aggiornamenti dei medesimi.
3. Il presente atto sarà in ogni caso efficace anche dopo la decorrenza del termine di cui al comma 2 fino alla data di efficacia del provvedimento di aggiornamento.
4. In deroga alla naturale scadenza, il presente atto dovrà comunque essere aggiornato con revisione delle tavole statistiche e individuazione degli indici di densità e sviluppo in caso di modifiche sostanziali dell'offerta commerciale comunale intervenute per effetto di attivazioni, ampliamenti o cessazioni che comportino una varianza in almeno uno dei due indici di almeno il 20%.

Articolo 16
Modifiche e/o integrazioni

1. Il presente atto dovrà comunque essere modificato e/o integrato anche prima della naturale scadenza in conformità a eventuali modifiche e/o integrazioni degli indirizzi generali per l'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita approvati dalla Giunta Provinciale, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 della legge provinciale.

2. Le definizioni contenute negli articoli 5, 6 e 13 nonché nel comma 1 dell'articolo 8, nel comma 1 dell'articolo 9 e nel comma 1 dell'articolo 10 si intendono automaticamente adeguate alle eventuali modifiche delle corrispondenti definizioni contenute nel regolamento di esecuzione della legge.

Allegato 1 alle Norme di attuazione

Metodo 1 ° Applicazione degli indici di densità
 $SA_{MSV} = SO_{MS} = (IDMP_{MSV} \times NR) - SE_{MSV}$

Superficie autorizzabile per medie strutture (m²)

Settore	SO _{MSV}	SA _{MSV}	Scansione temporale utilizzo SA _{MSV}		
			1° anno	2° anno	3° anno
AM					
NA	259,00	259,00	125,00	125,00	SA _{MSV} residua

Legenda:

- AM: settore alimentare e/o misto
- NA: settore non alimentare
- SO_{MSV}: superficie "obiettivo", teoricamente autorizzabile per aperture di medie strutture di vendita
- SA_{MSV}: superficie realmente autorizzabile e fruibile per aperture di medie strutture di vendita

Metodo 2 ° Applicazione dei limiti di sviluppo
 $SA_{MS} = SE_{MSV} \times PS$

Superficie autorizzabile per medie strutture (m²)

Settore	SA _{MSV}	Scansione temporale utilizzo SA _{MSV}		
		1° anno	2° anno	3° anno
AM	117,40	117,40	SA _{MSV} residua	SA _{MSV} residua
NA				

Legenda:

- AM: settore alimentare e/o misto
- NA: settore non alimentare
- SA_{MSV}: superficie realmente autorizzabile e fruibile per aperture di medie strutture di vendita.